



## CITTA' DI VITERBO

ID Iride: 216750

ORDINANZA DEL SINDACO N. 27 DEL 10/03/2020

**OGGETTO** : DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### IL SINDACO

**PREMESSO** che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 9/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

**RITENUTO** di dover adottare specifiche misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus disponendo in via precauzionale la sospensione di tutte le attività/manifestazione/eventi che per condizioni strutturali od organizzative potrebbero non rispondere ai requisiti di sicurezza per l'applicazione delle misure di contenimento interpersonale e/o di affollamento come nel caso specifico si riscontra per la fiera e per il mercato del sabato;

**CONSIDERATO** che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il DPCM 8/3/2020

**VISTO** il DPCM 9/3/2020

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio del 6/3 e dell'8/3/2020;

### ORDINA

Ai sensi del DPCM 9/3/2020 e preso atto dell'estensione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 1 del DPCM 8/3/2020 fatte salve quelle già applicabili nel territorio comunale contenute nell'art. 2 del medesimo DPCM, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 per il periodo dall'10/3/2020 al 3/4/2020:

- **la sospensione** del mercato settimanale nella giornata di sabato della Città di Viterbo;
- **la sospensione** della Fiera della SS. Annunziata il giorno 25/3/2020 che viene spostata a data da definire;
- **la sospensione** del Mercatino dell'Antico per l'edizione prevista del 15 Marzo p.v.;

### RICORDA

Che a seguito dei DPCM dell'8 e 9 marzo 2020:

- **sono sospese** tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se

ID: 216750 del 10/03/2020 13:33:33  
Determina: 2020 / 27 del 10/03/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 10/03/2020 15:26:02 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

- **sono sospese** le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

**Inoltre, per tutti i giorni della settimana** (salvo turni di riposo decisi autonomamente dai gestori):

- **sono consentite** le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; pertanto sono da ritenersi sospese le deroghe orarie precedentemente concesse ai titolari le attività di che trattasi;

- **sono consentite** le attività commerciali diverse da quelle precedenti a condizione che il gestore garantisca l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

**Nelle giornate festive e prefestive:**

- **sono chiuse** le medie e grandi strutture di vendita (rispettivamente attività con superficie superiore a mq. 250 e a mq. 2500), nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- **la chiusura** non è disposta per le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

## **INVITA**

I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

## **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

ID: 216750 del 10/03/2020 13:33:33  
Determina: 2020 / 27 del 10/03/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 10/03/2020 15:26:02 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

IL SINDACO  
*Giovanni Maria Arena*

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo  
Alla Questura di Viterbo  
Al Comando Carabinieri di Viterbo  
Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo  
Al Comando Polizia Locale di Viterbo  
Alla Confesercenti  
Alla Confcommercio  
All' ANVA  
Alla CNA – UPAV  
Alla Federdistribuzione  
Alla Confimprese  
Alla Confartigianato  
Alla Confcooperative  
Alla Lega Coop Lazio

ID: 216750 del 10/03/2020 13:33:33  
Determina: 2020 / 27 del 10/03/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 10/03/2020 15:26:02 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.